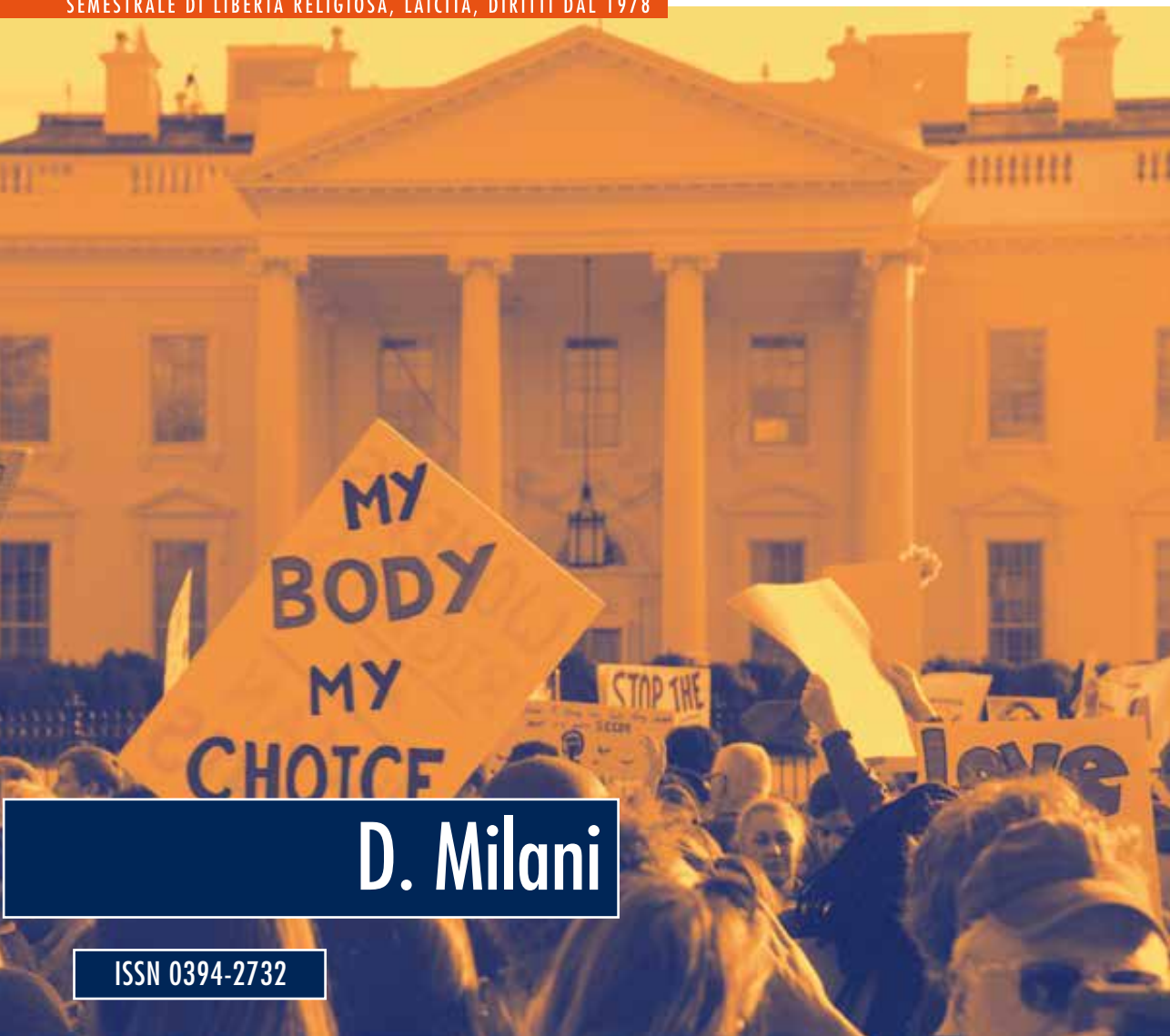




Coscienza e Libertà

SEMESTRALE DI LIBERTÀ RELIGIOSA, LAICITÀ, DIRITTI DAL 1978



D. Milani

ISSN 0394-2732

L'interruzione volontaria di gravidanza nel diritto comparato contemporaneo tra dimensione soggettiva e volontà normativa.

L'assistenza spirituale negli spazi di cura europei: modelli organizzativi e sfide dell'inclusione.

F. Alicino - P. Annicchino
F. Balsamo - F. Botti
P. Consorti - A. Cupri
M.C. Ivaldi - E. Martinelli
D. Milani - G. Mingardo
T. Pagotto - S. Penasa
M. Tomasi

Il diritto all'aborto in Europa tra limiti e libertà: i casi di Polonia, Ungheria e Francia

Daniela Milani

Professoressa ordinaria di Diritto e Religione, Dipartimento di scienze giuridiche "Cesare Beccaria", Università degli Studi di Milano

ABSTRACT

Dal 2020 ad oggi, le normative sull'aborto di Polonia, Ungheria e Francia hanno subito cambiamenti significativi che attestano, nella differenza di vedute proposta, la natura controversa e ideologica dell'IGV. Le modifiche normative si intrecciano con questioni di ordine politico che nel conflitto tra progressisti e conservatori rischiano di condurre a esiti fuorvianti.

SOMMARIO

1. Premessa – 2. Polonia: la promessa infranta – 3. Ungheria: il deterrente del "cuore che batte" – 4. Francia: l'aborto entra in Costituzione – 5. Qualche considerazione in chiusura.

1. Premessa

Dal 2020 a oggi l'atlante delle politiche e delle normative europee sull'interruzione volontaria della gravidanza (IGV) ha registrato modifiche rilevanti che evidenziano come l'aborto continui a essere un terreno controverso, foriero di contrapposizioni ideologiche e con rilevanti implicazioni politico-valoriali. L'aborto seguita, in altre parole, a costituire una questione controversa a causa della complessa interazione di fattori etici, morali, religiosi, politici e sociali. Non esiste infatti un consenso universale su quando inizi la vita umana, né sul valore da attribuirle in relazione ai diritti e all'autonomia della donna. La mancanza di un consenso di base su questi aspetti rende fatalmente complesso pervenire a una visione concorde, anche solo all'interno dello spazio giuridico



europeo, che pure si fonda su valori condivisi come la dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti, per come sanciti all'art. 2 del Trattato sull'Unione Europea e dalla Carta dei diritti fondamentali. A seconda dei contesti si assiste dunque a una polarizzazione delle posizioni, non di rado strumentale a rafforzare il consenso politico.

2. Polonia: la promessa infranta

Nel panorama delle normative e politiche europee sull'IGV più restrittive e ideologicamente orientate un posto di primo piano spetta a Polonia e Ungheria¹. Seguendo un ordine puramente cronologico la nostra indagine muove dalla Polonia, dove il 27 gennaio 2021 il Governo, guidato dal partito di estrema destra Diritto e Giustizia (PiS), vicino alle gerarchie cattoliche², ha pubblicato la sentenza con cui il Tribunale costituzionale polacco il 22 ottobre del 2020³ ha dichiarato l'illegittimità dell'aborto per gravi malformazioni del feto⁴. La questione di legittimità è stata sollevata da un gruppo di deputati del Parlamento polacco per violazione degli artt. 30 (tutela della dignità umana), 31 comma 3 (proporzionalità nella restrizione dei diritti umani) e 38 (protezione della vita umana) della Costituzione varata nel 1997⁵.

¹ Un caso a parte è rappresentato da Malta che solo nel 2023 (ACT No. XXII, all'indirizzo <https://legislation.mt/eli/act/2023/22/eng> – questo e gli altri indirizzi web citati nell'articolo sono stati consultati il 22/09/25) ha depenalizzato l'aborto, seppure soltanto nel caso di pericolo di vita per la madre e al verificarsi di condizioni molto rigorose.

² Sul punto si rinvia a J. MISHTAL, *The Politics of Morality. The Church, the State and Reproductive Rights in Postsocialist Poland*, Ohio University Press, Athens, 2015; D. SZELEWA, *Killing 'Unborn Children'? The Catholic Church and Abortion Law in Poland Since 1989*, in *Social & Legal Studies*, 25, 2016, p. 741 ss.

³ Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. sygn. akt K 1/20, 27 gennaio 2021 consultabile all'indirizzo WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 22 października 2020 r. sygn. akt K 1/20 – Di fatto la sentenza è stata pubblicata solo tre mesi dopo (Giornale delle Leggi, 27 gennaio 2021, fascicolo 175), contravvenendo all'art. 190, comma 2 della Costituzione polacca che ne prevede la pubblicazione immediata e l'efficacia solo da tale momento (comma 3). Sui profili di illegittimità di quanto accaduto si rinvia a E. CARUSO, M. FISICARO, *Aborto e declino democratico in Polonia: una riflessione a margine della sentenza del Tribunale costituzionale del 22 ottobre 2020*, in *Genius*, 2, 2020, p. 23 ss.

⁴ Per un commento alla stessa si rinvia a E. CARUSO, M. FISICARO, *Aborto e declino democratico in Polonia*, cit., p. 1 ss.

⁵ Questa iniziativa è andata di pari passo con una serie di progetti di legge volti a riformare in senso illiberale la legge del 1993. Tra i più significativi, la proposta di legge di iniziativa popolare



Il Tribunale ha riconosciuto la violazione della dignità umana e del diritto alla vita del nascituro in quanto compressi, non in virtù di un effettivo pericolo di vita, bensì di una valutazione probabilistica. È così venuta meno una delle tre ragioni che consentiva il ricorso all'IGV ex art. 4 della legge 7 gennaio 1993 sulla pianificazione familiare, la protezione dell'embrione umano e le condizioni di ammissibilità dell'aborto⁶. Già restrittiva, questa legge autorizzava l'aborto solo in tre casi: (1) pericolo di vita per la madre, (2) stupro e (3) qualora esami prenatali o altre indicazioni mediche indicassero un'elevata probabilità di una grave e irreversibile malformazione del feto o di un'incurabile malattia che ne minacciasse la vita (sez. 4a).

La decisione del Tribunale costituzionale polacco ha sollevato diverse manifestazioni di protesta⁷ per essere poi censurata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con sentenza del 14 dicembre 2023 nel caso *M.L. v. Polonia*⁸. Con tale sentenza la Corte Edu ha ravvisato nella pronuncia del 22 ottobre 2020 una violazione dell'art. 8 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo. La nozione di vita privata in essa contemplata integra infatti, secondo la Corte, un concetto ampio che ricomprende anche la decisione di avere o meno dei figli. Sebbene l'art. 8 della CEDU non possa essere interpretato nel senso di conferire espressamente un diritto all'aborto, tuttavia per la Corte tale procedura,

presentata nel 2016 che prevedeva l'introduzione del divieto totale di aborto (www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=784); il progetto di legge popolare del 2017 che disponeva la criminalizzazione dell'aborto terapeutico nel caso di anomalie fetali; la proposta di legge del 2020 che, calendarizzata per la discussione parlamentare, è stata successivamente rinviata alla commissione legislativa a causa delle proteste sollevate a livello nazionale e internazionale.

⁶ Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, 7 gennaio 1993 (<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19930170078>).

⁷ Tra queste possiamo ricordare l'intervento dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Poland has slammed door shut on legal and safe abortion – UN experts, comunicato stampa del 27 ottobre 2020, www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26434&LangID=E) e del Parlamento europeo (Risoluzione del 26 novembre 2020 sul divieto di fatto del diritto all'aborto in Polonia, P9_TA(2020)0336). Contro la risoluzione del Parlamento europeo l'organizzazione polacca pro-life "Ordo iuris" ha presentato un ricorso per annullamento dinanzi alla Corte di Giustizia (Fundacja Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris c. Parlamento europeo, causa T-42/21 - pendente).

⁸ CEDU, sentenza *M.L. v. Poland* n. 40119/21, consultabile all'indirizzo <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22%3A%22002-14264%22%7D>

laddove richiesta per motivi di salute, è compatibile *ratione materiae* con il diritto al rispetto della vita privata (par. 94).

D'altra parte – ricorda ancora la Corte – il comma 2 dell'art. 8 della CEDU consente anche agli Stati membri di introdurre deroghe al rispetto della *private life*, purché le deroghe in questione siano disposte per legge e costituiscano una misura necessaria in una società democratica. Ciò nondimeno – rilevano i giudici di Strasburgo – nel caso di specie le restrizioni previste dal Tribunale costituzionale polacco sono state introdotte da un organismo composto in violazione dell'indipendenza della magistratura dall'Esecutivo⁹. In più occasioni la Corte Edu ha infatti rimarcato, in relazione all'art. 6 della CEDU, che il diritto ad un tribunale costituito per legge, avente requisiti di indipendenza e imparzialità è un logico corollario dello Stato di diritto e del principio di separazione dei poteri; requisiti che, nel caso di specie, sarebbero stati disattesi¹⁰. La Corte di Strasburgo ha, in altre parole, concluso che l'ingerenza nella *private life* della ricorrente non potesse considerarsi legittimata ai sensi dell'art. 8, comma 2, giacché emessa da un organismo non conforme ai principi dello Stato di diritto.

Qualche mese dopo le elezioni del dicembre 2023 la Coalizione Civica (KO), guidata dal primo ministro Donald Tusk, che ha sconfitto il partito di estrema

⁹ Sul punto si rinvia a S. PITTO, *Indipendenza della magistratura in Polonia. Lo "strappo nel cielo di carta" della rule of law e l'argomento identitario*, in *Giustizia Insieme*, 68, 2023 all'indirizzo www.giustiziainsieme.it/it/news/74-main/138-diritti-stranieri/2793-indipendenza-della-magistratura-in-polonia-lo-strappo-nel-cielo-di-carta-della-rule-of-law-e-largomento-identitario-di-simone-pitto

Più in generale, con riguardo alle riforme che a partire dal 2015 hanno "trasfigurato" il Tribunale costituzionale polacco convertendolo da organo di controllo della legalità costituzionale a espressione della maggioranza di governo si rinvia a W. SADURSKI, *Poland's Constitutional Breakdown*, Oxford University Press, Oxford, 2019.

¹⁰ Più diffusamente sul punto P. MORI, *La questione del rispetto dello stato di diritto in Polonia e in Ungheria: recenti sviluppi*, in *Federalismi.it*, 8, 2020, p. 166 ss.; G. DELLEDONNE, *Ungheria e Polonia: punte avanzate del dibattito sulle democrazie illiberali all'interno dell'Unione Europea*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 3, 2020, p. 3.999 ss.; A. DI GREGORIO, *La degenerazione delle democrazie contemporanee e il pluralismo semantico dei termini «democrazia» e «costituzionalismo»*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo online*, 3, 2020, p. 3.923 ss. Si veda inoltre, M. MAZZA, *Recenti evoluzioni del rapporto tra Stato, politica e religione in Polonia e Ungheria*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2021, p. 183 ss.; nonché S. NINATTI, *Religione e identità costituzionale: il difficile ritorno in Europa di Ungheria e Polonia*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2021, p. 195 ss.



destra PiS di Mateusz Morawiecki, ha presentato al Parlamento un progetto di legge in cui si prevedeva (1) il diritto di abortire fino alla dodicesima settimana¹¹; (2) la depenalizzazione dell'IGV con il consenso della gestante; (3) l'introduzione di disposizioni volte ad assicurare l'intervento nelle strutture sanitarie finanziate pubblicamente, pur in presenza di medici obiettori. Si contemplava inoltre: (4) l'aborto dopo il limite temporale delle dodici settimane in caso di pericolo di vita o di rischio per la salute della donna, compresa quella mentale; (5) di fondato sospetto che la gravidanza fosse conseguenza di un reato; (6) di malformazioni del feto.

Il disegno di legge è stato rigettato in prima lettura il 12 luglio 2024 per pochi voti: 215 favorevoli¹² su 218 contrari¹³. Decisivi in questo senso sono stati i rappresentanti del partito nazionalista Diritto e Giustizia (PiS) e dell'estrema destra Konfederacja, ma anche alcuni deputati del Psl (Democratici Cristiani), membri della coalizione di governo.

D'altra parte, non è neppure certo che, una volta approvata, la legge sarebbe entrata in vigore senza imbattersi in ulteriori ostacoli. Primo fra tutti, il veto del Presidente Duda, conservatore ed esponente del PiS, che, intervistato dall'emittente nazionale TvN24 a Washington il 10 luglio 2024, a margine di un vertice NATO, ha preannunciato la sua intenzione di non procedere alla firma della legge in discussione. Ma anche nella remotissima ipotesi di un *revirement* del Presidente Duda, non si sarebbe potuta escludere l'eventualità di una nuova pronuncia di illegittimità da parte del Tribunale costituzionale polacco.

"In riconvenzionale" il 30 agosto 2024, il Ministro della Salute Izabela Leszczyna ha annunciato il varo di apposite linee guida dirette a garantire l'applicazione della normativa sull'IGV. Rivolte a direttori ospedalieri, primari e responsabili di reparto, le linee guida in questione invitano a interpretare

¹¹ Il testo del progetto di legge parlamentare sull'interruzione sicura della gravidanza (*Poselski projekt ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży*) può essere consultato all'indirizzo <https://sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=9EEE4FF6081B1044C1258AAE0066C7A7>

¹² 154 del KO (Coalizione Civica), 30 del partito centrista Polonia 2050 (Polska 2050), 1 altro membro della coalizione di governo, 26 di La Sinistra, 4 del PSL (Partito Popolare Polacco) e 1 indipendente.

¹³ 24 voti del Partito Popolare Polacco (PSL), l'elemento più conservatore del governo, sommati ai 175 del partito nazional-conservatore Diritto e Giustizia (PiS), ai 17 della Confederazione (Konfederacja) di estrema destra e ai 2 del partito di destra Kukiz'15 (tutti e tre partiti di opposizione).



nel modo più ampio possibile il requisito del pericolo di vita per la madre, da intendersi a tal fine in senso sia fisico sia mentale¹⁴. E, allo scopo di garantire una effettiva applicazione delle linee guida, ha previsto l'irrogazione di sanzioni pecuniarie fino a 550.000 złoty per la mancata esecuzione degli aborti da parte degli ospedali¹⁵. Poiché però il Ministro della Salute non ha l'autorità di emanare tali provvedimenti, essi sono sprovvisti di effetti giuridici. Al di là di questa precisazione, la loro adozione rappresenta l'ennesima testimonianza di come, per la sua carica ideologica, l'aborto, insieme al riconoscimento dei diritti connessi con la salute riproduttiva, abbia assunto in Polonia un altissimo valore simbolico, divenendo un cruciale campo di battaglia politica e valoriale. Su questo fronte si stanno confrontando, da un lato, la stessa coalizione di Governo al proprio interno; dall'altro, l'opposizione guidata da PiS con il sostegno di Duda (in carica fino all'estate del 2025¹⁶) e di un'ampia frangia della magistratura, di cui il Tribunale costituzionale rappresenta solo l'espressione apicale¹⁷.

A poco sono valse dunque le speranze di un ampliamento delle libertà individuali riposte dagli elettori polacchi nel cambiamento della maggioranza al Governo, così come le proteste sociali e i ripetuti richiami degli organismi europei. A prevalere è stata la comunione di intenti della destra religiosa e identitaria del Paese con la gerarchia ecclesiastica che, sempre in previsione della discussione del disegno di legge in esame, ha più volte ribadito l'insegnamento

¹⁴www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-w-sprawie-obowiazujacych-przepisow-prawnych-dotyczacych-dostepu-do-procedury-przerwania-ciazy

¹⁵ www.pap.pl/aktualnosci/szpital-odmowil-aborcji-i-dostal-kare-teraz-chce-pozwac-nfz

¹⁶ Nelle more della pubblicazione del presente scritto al Presidente Duda è succeduto Karol Nawrocki, candidato indipendente, sostenuto da PiS, che ha avuto la meglio su Rafal Trzaskowski, il sindaco pro-choice di Varsavia, sostenuto dalla Piattaforma Civica di Tusk. Durante la campagna elettorale Nawrocki si è schierato contro la proposta di legge della coalizione centrista di Donald Tusk sull'IGV. Per una prima analisi dell'esito delle elezioni presidenziali polacche del 18 maggio - 1° giugno 2025 si rinvia a J. SONDEL-CEDARMAS, *La vittoria di Nawrocki segna una rivincita del partito nazional-sovranista Diritto e Giustizia (PiS) e una battuta d'arresto per il governo di centrosinistra di Tusk*, in *il Mulino*, 24 giugno 2025 (www.rivistailmulino.it/a/le-elezioni-presidenziali-in-polonia).

¹⁷ Per approfondimenti si rinvia a J. SAWICKI, *La maggioranza (parlamentare) non basta. Sulle difficoltà del ripristino di uno Stato di Diritto costituzionale*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, 2, 2024, p. 1 ss. consultabile online all'indirizzo www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2024/10/sawicki.cronache2-2024.pdf



e la tradizione ufficiale della Chiesa sulla protezione della vita umana sin dal primo istante del concepimento¹⁸. Tale insegnamento è stato riaffermato a distanza di qualche mese dal Consiglio della Conferenza Episcopale Polacca per le Questioni Sociali con una Dichiarazione che è stata pubblicata il 9 settembre 2024¹⁹. Questo documento è particolarmente significativo perché in esso la Chiesa polacca si candida, quasi istituzionalmente, ad avversare qualsiasi tendenza all'ateizzazione della vita pubblica e all'eliminazione dell'etica dalla sfera politica.

Com'è facile intuire la tensione con l'Esecutivo in carica è elevatissima e ad aggravare ulteriormente la situazione è sopravvenuta la decisione del Ministro dell'Istruzione Barbara Nowacka di riformare la disciplina dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica prevedendo (1) l'obbligo di collocare l'ora di religione all'inizio o alla fine delle lezioni; (2) l'esclusione del voto conseguito in questa materia dal computo della media annua utile per l'ammissione alle istituzioni scolastiche di ordine superiore; nonché (3) la sua cancellazione dalla lista delle materie "a scelta" per l'esame di maturità. Sul punto è nuovamente intervenuto il Tribunale costituzionale polacco con tre diverse pronunce²⁰ che censurano l'attività del Governo e fanno di questa

¹⁸ Più diffusamente sul punto D. MILANI, *L'inizio della vita nel diritto canonico*, in D. ATIGHETCHI, D. MILANI, A.M. RABELLO, *Intorno alla vita che nasce. Diritto ebraico, canonico e islamico a confronto*, Torino, Giappichelli, 2013, p. 105 ss.

¹⁹ Consultabile all'indirizzo <https://episkopat.pl/doc/217725.Stanowisko-Rady-ds-Spolecznych-Konferencji-Episkopatu-Polski>

²⁰ Con la sentenza del 27 novembre 2024 (rif. n. U 10/24) il Tribunale costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del regolamento del Ministro dell'Istruzione del 26 marzo 2024 (Gazzetta Ufficiale - Dz. U., voce 1158) per violazione dell'art. 12(2) della legge sul sistema educativo del 7 settembre 1991, in combinato disposto con l'art. 92(1), l'art. 25(3) e gli artt. 2 e 7 della Costituzione. Nell'emanare il regolamento impugnato si sarebbe disatteso l'art. 25(3) della Costituzione, ovvero il principio del metodo consensuale nella determinazione dei rapporti tra lo Stato, le Chiese e le altre organizzazioni religiose; inoltre, l'autorizzazione di cui all'art. 12(2) della legge sul sistema educativo, giacché il Ministro dell'Istruzione avrebbe emanato il regolamento unilateralmente, ignorando i pareri dei rappresentanti della Chiesa cattolica, delle altre Chiese e organizzazioni religiose. Infine, non avrebbe soddisfatto il requisito dell'agire "in collaborazione", ritenendo a tal fine sufficiente la notifica della bozza di Regolamento (<https://trybunal.gov.pl/en/news/press-releases/after-the-hearing/art/nauka-religii-w-publicznych-przedszkolach-i-szkolach-5>). Con la seconda sentenza, emessa il 22 maggio 2025 (rif. n. U 11/24), il Tribunale ha dichiarato l'illegittimità dei paragrafi § 1(2) e (3) del regolamento del Ministro dell'Istruzione del 22 marzo 2024 che modifica il regolamento sulla valutazione, classificazione e promozione degli alunni nelle scuole



riforma un nuovo banco di prova nell'assetto dei rapporti tra i poteri, la Chiesa e lo Stato in Polonia²¹.

3. Ungheria: il deterrente del “cuore che batte”

L'analisi delle politiche sull'IGV più restrittive e ideologicamente orientate prosegue in Ungheria dove il 12 settembre 2022 il Ministro dell'Interno ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un decreto, il n. 29²², con cui sono stati aggiornati i moduli *standard* per la domanda di IVG che la legge n. 32 del 1992 sulla protezione della vita fetale²³ consente entro la dodicesima settimana di gestazione in quattro casi: (1) gravidanza in conseguenza di un reato o violenza sessuale; (2) pericolo per la salute della donna; (3) embrione con *handicap* fisico grave; (4) situazione sociale insostenibile della donna.

Senza modificare la legge del 1992 il decreto varato trent'anni dopo impone ora ai medici di far ascoltare alla donna i segni vitali del feto prima di firmare la cartella clinica necessaria per procedere all'IGV²⁴. Questa previsione,

pubbliche (Gazzetta Ufficiale - Dz. U., voce 438). Tali disposizioni, che non riconoscono il voto di istruzione religiosa di fine quadrimestre come componente della media dei voti dell'alunno, sarebbero state adottate senza alcuna consultazione e accordo con la Conferenza episcopale polacca (<https://trybunal.gov.pl/en/hearings/judgments/art/nauka-religii-w-publicznych-przedszkolach-i-szkolach-8>). Con la sentenza del 3 luglio 2025 (rif. n. U 2/25) il Tribunale costituzionale ha infine dichiarato incostituzionale per vizio procedurale il regolamento del Ministro dell'Istruzione del 17 gennaio 2025, che mirava a ridurre da due a una le ore di insegnamento della religione nelle scuole pubbliche per violazione dell'art. 12(2) della legge sul sistema educativo non avendo, ancora una volta, il Ministro dell'Istruzione consultato i rappresentanti delle Chiese e di altre associazioni religiose nel determinare le condizioni e le modalità di organizzazione dell'istruzione religiosa.

²¹ Al riguardo si rinvia a P. STANISZ, *L'insegnamento della religione nelle scuole: la crisi nelle relazioni Stato-Chiesa in Polonia*, in *L'Osservatore romano*, 15 febbraio 2025.

²² In Gazzetta Ufficiale (Magyar Közlöny) n. 147 del 2022 all'indirizzo <https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/82ee8709b7c3f6fba3d8644ef9e6eaf35056edde/megtekintes>

In dottrina K. KELEMEN, *Una breve nota sull'impatto della sentenza Dobbs in Ungheria*, in *BioLawJournal – Rivista di BioDiritto, Special Issue*, 1, 2023, p. 483 ss.

²³ Il titolo della legge – osserva K. KELEMEN, *Una breve nota sull'impatto della sentenza Dobbs in Ungheria*, cit., p. 485 – «può essere fuorviante perché in realtà regola l'interruzione della gravidanza».

²⁴ Anche in Italia, là dove la maggioranza di Governo persegue politiche a sostegno della natalità del Paese e della famiglia tradizionale, il 5 dicembre 2023 è stata presentata una proposta di legge di iniziativa popolare (n. 1596/2023) che ricalca, in senso persino peggiore, il modello ungherese. L'art. 1 della proposta, meglio nota come “un cuore che batte”, mira infatti a integrare l'art. 14 della



che si ispira alle cosiddette leggi sul battito cardiaco fetale²⁵, è stata chiaramente introdotta allo scopo di scoraggiare il ricorso all'IGV. I sostenitori di detta pratica muovono dalla convinzione che, essendo il battito del cuore segno per eccellenza della vita, le donne possano essere indotte a rivedere le proprie scelte. Ma soprattutto, si inquadra all'interno di un sistema politico-costituzionale profondamente mutato rispetto a quello del 1992. A partire dalla Legge fondamentale, promulgata il 25 aprile 2011²⁶, con cui all'art. II si è espressamente sancito che la vita del feto deve essere protetta fin dal concepimento. Questa previsione, che all'epoca della riforma costituzionale non ha avuto la forza di travolgere la legge del 1992, rischia oggi di generare un impatto differente se considerata alla luce della nuova disciplina che regola i ricorsi avanti alla Corte suprema ungherese (Kúria) e la composizione della Corte stessa. La novella ha

legge n. 194 del 1978 imponendo al medico che esegue la visita precedente l'IGV di «far vedere, tramite esami strumentali, alla donna intenzionata ad abortire, il nascituro che porta nel grembo e a farle ascoltare il battito cardiaco dello stesso». Obiettivo della proposta, si legge nell'introduzione, è «un bene morale oggettivo»; vale a dire «il diritto umano inalienabile alla vita, diritto proprio di ciascun membro della specie umana». Se oltremodo evidenti sono le assonanze con l'etica della Chiesa cattolica, altrettanto rilevante è il tentativo di far leva sull'impegno sancito a carico dello Stato dall'art. 1 della legge n. 194 del 1978 a (1) garantire il diritto a una procreazione cosciente e responsabile; (2) riconoscere il valore sociale della maternità; (3) tutelare la vita umana dal suo inizio. A tal fine la legge n. 194 pone in carico al consultorio, alla struttura socio-sanitaria, o al medico di fiducia il compito di valutare, insieme alla donna e alla persona indicata come padre del concepito, le soluzioni che possono aiutarla a rimuovere le cause di ordine economico, sociale o familiare che si frappongono alla prosecuzione della gravidanza (art. 5, legge 194/1978). In questa prospettiva l'obbligo posto in capo al medico di mostrare l'ecografia e di far ascoltare il battito cardiaco risponderebbe, secondo la proposta di legge in esame, sia «al dovere deontologico di fornire tutte le informazioni necessarie per costruire con la gestante una comprensione del dato di realtà oggettiva al centro dell'iter clinico previsto per la conferma ecografica della gestazione con datazione e condizioni di salute del feto» sia alla «cooperazione tra il paziente, il consultorio e la struttura socio-sanitaria» prefigurata dalla legge n. 194 del 1978. Il testo della proposta di legge di iniziativa popolare, *Introduzione del comma 1-bis dell'articolo 14 della legge 22 maggio 1978, n. 194*, Atto camera 1596, promossa dall'Associazione *Ora et Labora* in Difesa della Vita unitamente ad altri comitati, associazioni e movimenti si può consultare all'indirizzo www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=1596

²⁵ Cfr., a titolo di mero esempio, il *Texas Heartbeat Act* del 2021 che vieta ai medici di praticare l'aborto quando si rileva attività cardiaca nel feto o nell'embrione (<https://webservices.sos.state.tx.us/legbills/files/RS87/SB8.pdf>).

²⁶ In dottrina G. FERRARI (a cura di), *La nuova Legge fondamentale ungherese*, Giappichelli, Torino, 2012; G. MESCHINI, *Cenni sulla nuova legge fondamentale ungherese*, in *Rivista di studi ungheresi*, 15, 2016, p. 103 ss.

infatti, da un lato, cancellato l'azione popolare, con cui chiunque poteva chiedere il controllo di costituzionalità di qualsiasi norma senza dover dimostrare un interesse soggettivo; dall'altro, modificato i criteri di composizione della Corte, consentendo alla maggioranza di governo di nominare i giudici costituzionali senza accordo con l'opposizione²⁷. Non solo: con un emendamento introdotto il 20 giugno 2018 il legislatore costituzionale ha inserito nell'art. R un nuovo comma volto a sancire l'obbligo in capo agli organi statali di difendere la cultura cristiana: la protezione dell'identità costituzionale e della cultura cristiana dell'Ungheria – dispone ora il comma 4 – sarà un obbligo per ogni organo dello Stato. Tale obbligo si ricollega al riconoscimento, già operato nel preambolo della Legge fondamentale del 2011, del ruolo assunto dal cristianesimo nel preservare l'identità nazionale, pur contemplando anche un apprezzamento nei riguardi delle diverse tradizioni religiose del Paese²⁸.

In questo scenario la tutela della vita diventa, nella visione sovranista di Orbán e della sua maggioranza, un tassello fondamentale della narrativa politico-istituzionale diretta a riaffermare l'identità storica e costituzionale dell'Ungheria; un'identità specifica che trova il suo fondamento nelle radici cristiane dell'Europa e viene fermamente rivendicata nei riguardi delle istituzioni dell'Unione europea²⁹. Non da sola, ma insieme a ulteriori misure volte a incentivare il matrimonio e la famiglia tradizionale. A partire ancora una vol-

²⁷ S. BENVENUTI, *La riforma del sistema giudiziario ungherese tra recrudescenze autoritarie e governance europea*, in *Nomos*, 3, 2012, p. 1 ss. (www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2013/04/simone_benvenuti_sistema_giudiziario_ungherese.pdf).

²⁸ M. KÖNCZÖL, I. KEVEVÁRI, *History and Interpretation in the Fundamental Law of Hungary*, in *European Papers* (www.europeanpapers.eu), 5, 2020, No 1, p. 161 ss.

²⁹ "Fidesz (e Jobbik)" – scrive M. MAZZA, *Recenti evoluzioni del rapporto tra Stato, politica e religione in Polonia e Ungheria*, cit., p. 188 – «utilizzano una religione "surrogata" che implica una lettura nazionalista e per certi versi "paganizzata" del cristianesimo, con lo scopo finale di attribuire al concetto di nazione etnicamente definita uno status "sacro". La radicalizzazione politica, che caratterizza non soltanto Jobbik ma anche Fidesz, che pure vorrebbe accreditarsi come partito moderato di centrodestra, utilizza il riferimento religioso per evidenziare la fedeltà ai valori sociali tradizionali. Entrambi i partiti non si presentano di fronte all'elettorato come rappresentanti politici delle chiese ovvero dei valori religiosi, poiché devono tra l'altro tenere conto dell'avanzato grado di secolarizzazione della società ungherese. Tuttavia, essi fanno frequentemente riferimento ai valori religiosi, e soprattutto cercano il sostegno delle chiese. Il risultato complessivo è rappresentato dal legame ormai piuttosto stretto formatosi in Ungheria, (perlomeno) negli ultimi venticinque anni, tra destra radicale, populismo e religione».



ta dall'art. L della Legge fondamentale riformata nel 2011 che (1) configurava il matrimonio esclusivamente come unione volontaria di vita tra l'uomo e la donna; (2) poneva il matrimonio e la famiglia a base della sopravvivenza della Nazione; (3) impegnava lo Stato a sostenere la procreazione; misure che vanno di pari passo con quelle introdotte allo scopo di disincentivare l'omosessualità, il cambio di genere e la propaganda LGBTQ+.

Particolarmente rilevanti in tal senso sono gli emendamenti alla Legge fondamentale del 2011 che sono stati introdotti nel 2025 e hanno interessato sia l'art. L (appena ricordato) sia l'art. XVI³⁰. Nella sua nuova formulazione l'art. L rimarca, ancora più esplicitamente, la natura eterosessuale del matrimonio disponendo che l'Ungheria tutela l'istituto del matrimonio come unione di vita tra un uomo e una donna, nonché la famiglia come fondamento per la sopravvivenza della Nazione. Dichiara altresì che le basi della famiglia sono il matrimonio e il rapporto di filiazione. Ma soprattutto, afferma l'esistenza di due soli generi – maschile e femminile – assumendo come conseguenza, sul versante della filiazione, che il padre deve essere “naturalmente” uomo e la madre donna.

A completare il quadro degli emendamenti del 2025 è infine il nuovo testo dell'art. XVI che, allo scopo di contrastare l'ideologia di genere, ridisegna in termini radicali la norma originaria. Mentre questa lasciava ai genitori il diritto di scegliere l'educazione da impartire ai propri figli ora si afferma in via prioritaria l'impegno dell'Ungheria a tutelare il diritto del bambino all'identità personale in base al sesso di nascita e a garantirne l'educazione in conformità con i valori fondati sull'identità costituzionale e sulla cultura cristiana del Paese.

4. Francia: l'aborto entra in Costituzione

All'estremo opposto delle politiche restrittive introdotte da Polonia e Ungheria si colloca la Francia dove il 4 marzo 2024 il *Congrès du Parlement* ha approvato a larghissima maggioranza (780 voti favorevoli, 72 contrari) la legge

³⁰ Il testo delle modifiche apportate alla legge fondamentale il 18 marzo 2025 può leggersi all'indirizzo www.parlament.hu/irom42/11152/11152.pdf

Un gruppo di 17 Stati dell'UE, guidati dai Paesi Bassi, ha firmato una dichiarazione in cui ammonisce l'Ungheria per la repressione della comunità LGBTQ del paese (il testo, con l'indicazione dei firmatari, si può leggere all'indirizzo <https://x.com/NLatEU/status/1927261192159990125/photo/1>).



costituzionale N. 2024-200³¹ con cui ha previsto l'inserimento, dopo il diciassettesimo capoverso dell'art. 34 della Costituzione del 1958, di una disposizione volta ad assicurare il diritto di ricorrere all'IGV nel rispetto delle condizioni previste dalla legge: «la loi» – dispone ora l'art. 34 – «détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse».

In virtù di tale disposizione la Francia è il primo Paese al mondo a rendere l'aborto un diritto costituzionalmente riconosciuto, riconducendo la libera autodeterminazione della donna nell'alveo della protezione offerta dalla Carta fondamentale contro il rischio che anche in questo Paese possano prendere corpo torsioni revisioniste³². L'iniziativa è stata chiaramente supportata da Ma-

³¹ LOI constitutionnelle no 2024-200 du 8 mars 2024 relative à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse (www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=-Y37qWl6AzXgkYwAsm34pwl-gj8aUOv1MZCf1HPdWY3s=). Per un primo commento si rinvia a C. GAGLIARDI, *Il diritto costituzionale all'aborto e l'obiezione di coscienza in Francia. Quali prospettive*, in *Diritto e religioni*, supplemento telematico, aprile 2024; F. RESCIGNO, *Prime note sulla riforma costituzionale francese in tema di interruzione di gravidanza. C'è più di un oceano a separare Parigi da Washington*, in *GenIUS online first* 20 marzo 2024, p. 1 ss. (www.geniusreview.eu/wp-content/uploads/2024/03/Rescigno_Aborto.pdf).

³² Un pericolo che è stato paventato anche in Italia in occasione della conversione del d.l. n. 19 del 2024 recante *Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*. L'articolo 44-quinquies, introdotto durante l'esame referente su proposta di Lorenzo Malagola di FdI, prevede infatti che «le Regioni organizzano i servizi consultoriali nell'ambito della Missione 6, componente 1, del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche della collaborazione di soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel campo del sostegno alla maternità». Tale proposta trova fondamento, secondo i suoi sostenitori, nella legge n. 194 del 1978 che nel dettare *Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza* prevede già la possibilità per i consultori di «avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni di volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita» (art. 2, comma 2). Tuttavia, si è osservato da più parti, nell'emendamento proposto dall'onorevole Malagola la valutazione di possibili collaborazioni con i soggetti del Terzo Settore, che è stata sin qui rimessa ai singoli consultori, verrebbe sostituita da un intervento regionale sulla base di criteri generali che, anche sulla base di esperienze pregresse, si teme possa finire per snaturare la funzione dei consultori a vantaggio dell'apertura di centri di aiuto alla vita, con un possibile effetto distorsivo a vantaggio di scelte contrarie all'IGV. Nonostante le polemiche sollevate l'emendamento si trova recepito senza variazioni nella legge di conversione (l. n. 56 del 2024, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*). Parallelamente si lamenta il persistere di vecchie e nuove criticità: da un lato, la questione dell'elevata percentuale di medici obiettori che rende difficile, soprattutto in



cron che si è fatto politicamente interprete di una battaglia popolare e simbolica del mondo “progressista” contro le restrizioni crescenti in Europa e oltreoceano. Qualcosa di analogo, seppure a parti inverse, a quanto già visto in Polonia e Ungheria.

Al di là dell'enfasi che ha accompagnato la modifica costituzionale, giova ricordare che la libertà così garantita non è assoluta, ma va parametrata alle condizioni alle quali la legge consente l'esercizio del diritto. Tali condizioni, per come enucleate nella legislazione di riferimento, ricercano l'equilibrio tra diversi principi di valore costituzionale, tra cui, la libertà della donna, la tutela della dignità della persona contro ogni forma di degrado, nonché la clausola di coscienza invocata da medici e ostetriche contrari alla pratica³³. La costituzionalizzazione francese del diritto all'aborto va, in altre parole, parametrata alla legislazione vigente in materia, anche alla luce del processo di riforma che ha interessato la legge n° 75-17 del 17 gennaio 1975 (c.d. *loi Veil*), con cui si è depenalizzato il reato di aborto previsto dal codice penale dell'epoca³⁴.

Ai sensi della legge del 1975 l'IGV, per essere lecita, doveva rispettare tre condizioni: (1) essere realizzata all'interno di una struttura sanitaria, all'esito di due consulti specialistici (uno di natura medica e uno di natura psico-sociale); (2) avvenire entro dieci settimane dall'inizio della gravidanza; (3) accertare la presenza di uno stato di necessità su dichiarazione della donna.

Dopo essere entrata nel *Code de la santé publique*³⁵, la *loi Veil* ha subito diverse modifiche. Nel 1982 la *loi Roudy* ha disposto la rimborsabilità delle spese mediche sostenute per l'IGV²³. Successivamente la *loi* n° 2001-588 ha elevato a dodici settimane il termine per la realizzazione dell'aborto e ha reso facoltativo il colloquio preparatorio al rilascio del consenso all'IGV. Inoltre, ha introdotto

alcune parti d'Italia, il pratico esercizio del diritto all'IGV (cfr. le relazioni periodiche del Ministero della salute); dall'altro, l'ancora deficitaria implementazione dell'accesso alla IGV farmacologica.

³³ Cfr. Conseil d'Etat, *Avis sur un projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse*, NOR : JUSC2328456L Séance du jeudi 7 décembre 2023 (www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/au-gouvernement/avis-sur-un-projet-de-loi-constitutionnelle-relatif-a-la-liberte-de-recourir-a-l-interruption-volontaire-de-grossesse).

³⁴ Per una analisi più puntuale si rinvia a M. FASAN, *L'interruzione volontaria di gravidanza in Francia. Verso la definitiva costituzionalizzazione del diritto all'aborto*, in *Biola Journal. Rivista di biodiritto*, 1, 2023, p. 417 ss.

³⁵ Nello specifico, il definitivo ingresso della disciplina dell'aborto all'interno del *Code de la santé publique* avvenne con la Loi n° 79-1204 du 31 décembre 1979, detta anche *loi Pelletier*.



per le minori una deroga alla previsione del consenso degli esercenti la potestà genitoriale, qualora questo possa considerarsi controproducente, nonché previsto che l'IGV possa avvenire anche in studi medici e cliniche convenzionate. Infine, ha precisato e ampliato le condotte ascrivibili al reato di ostacolo all'aborto, fattispecie che è stata introdotta nel codice penale francese nel 1993 con la *loi* n° 93-121, includendo i comportamenti volti a impedire l'accesso alle strutture cliniche, le pressioni morali e psicologiche, le minacce o gli atti intimidatori rivolti non solo alle donne che intendono sottoporsi all'IGV, ma anche ai loro cari, ai medici e ai sanitari coinvolti. Nel corso degli anni questa fattispecie di reato è stata poi ulteriormente ampliata in modo da ricomprendere pure le condotte dirette a impedire le attività di informazione sull'aborto³⁶. La *loi* n° 2022-295 ha infine (1) allungato il termine a quattordici settimane; (2) confermato la possibilità di ricorrere all'IGV terapeutica entro le sette settimane; (3) abilitato le ostetriche agli aborti strumentali fino alla dodicesima settimana e (4) rimosso il periodo di riflessione di due giorni previsto tra lo svolgimento del colloquio psico-sociale facoltativo e la realizzazione dell'IGV. Inoltre, ha previsto una sanzione per i farmacisti che si rifiutano di vendere i prodotti di contraccezione di emergenza e imposto alle aziende sanitarie regionali di pubblicare la lista dei professionisti e delle strutture disposte a praticare l'IGV³⁷.

Nel loro complesso tali interventi hanno certamente rafforzato e agevolato la libertà di autodeterminazione delle donne in Francia, sia pure nell'ambito del fisiologico bilanciamento dei diritti in gioco; una libertà che oggi è tutelata anche dalla Costituzione.

5. Qualche considerazione in chiusura

Le discrepanze rilevate tra le politiche sull'aborto di Polonia, Ungheria e Francia evidenziano quanto in questa materia la dimensione simbolica abbia ancora la forza di influenzare la disciplina dell'IGV. Negli ultimi anni la *cultural war* che anima i conflitti tra progressisti e conservatori sulle questioni di moralità pubblica ha assunto un'importanza persino crescente, a scapito di altri temi. Questa congiuntura non riguarda solo l'Europa, ma interessa anche gli

³⁶ Più analiticamente sul punto M. FASAN, *L'interruzione volontaria di gravidanza in Francia*, cit., p. 424 ss.

³⁷ *Ivi*, p. 426 ss.



Stati Uniti dove, ancora prima della creazione del *White House Faith Office*³⁸, la Corte Suprema con sentenza emessa il 24 giugno 2022 nel caso *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization*³⁹ ha capovolto il precedente fornito dalla sentenza *Roe v. Wade* del 1973 che era giunta (sulla base del *right to privacy*, desunto in via interpretativa dalla Sez. 1 del XIV Emendamento alla Costituzione federale) a qualificare l'aborto come un diritto di rango costituzionale⁴⁰. Ora *Dobbs* mette in discussione i presupposti di *Roe v. Wade* sostenendo che nella Costituzione non vi sono riferimenti diretti all'aborto e che tale diritto non è implicita-

³⁸ Executive Order n. 14205, 7 febbraio 2025 (www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-14205-establishment-the-white-house-faith-office).

³⁹ Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, sentenza n. 19-1392, Thomas E. Dobbs, State Health Officer of the Mississippi Department of Health, et al., Petitioners v. Jackson Women's Health Organization, et Al., 24 giugno 2022 (www.supremecourt.gov/opinions/21pdf/19-1392_6j37.pdf). Una traduzione in italiano della stessa ad opera di Federico Terzariol si trova pubblicata sul fascicolo 3, 2023 della rivista *il Diritto ecclesiastico*, p. 445 ss. con analisi di R. PEGORARO, N. COMORETTO, *La sentenza Dobbs v. Jackson Women's Health Organization della Corte Suprema USA: il mutato orientamento giurisprudenziale statunitense in materia di aborto e le prospettive future*, p. 335 ss.; J. LOWE, *A muslim perspective on the abortion debate: agreeing to disagree [con un'introduzione di IlhamAllah Chiara Ferrero]*, p. 345 ss.; B. PARENZO, *Le risposte dell'ebraismo americano alla sentenza Dobbs alla luce del diritto ebraico in tema di aborto*, p. 351 ss.; G. D'ANGELO, *L'originalismo costituzionale nella prospettiva del «law and religion». Spunti di riflessione, da e oltre Dobbs*, p. 369 ss.; F. GIARDINI, *La sentenza Dobbs della Corte Suprema USA del 24 giugno 2022. 'Ucraina' dei diritti fondamentali negli Stati Uniti d'America e requiem for the Supreme Court?*, p. 387 ss.; M. PARISI, *Il diritto costituzionale all'aborto nell'interpretazione restrittiva della Corte Suprema degli Stati Uniti*, p. 403 ss.; E. CECCHERINI, *Dobbs è una pronuncia religious-oriented?*, p. 427 ss.

⁴⁰ Determinante a tal fine è stato il voto dei tre giudici nominati dal Presidente Trump (Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh e Amy Coney Barrett, i cui mandati sono iniziati nel 2017, 2018 e 2020), nonché del conservatore Clarence Thomas che hanno sottoscritto l'*opinion of the Court* del giudice Alito. Il giudice John Roberts, presidente della Corte, ha scritto un'opinione concorrente nel *judgment*, non condividendo l'*overruling* di *Roe v. Wade*, mentre voto contrario hanno espresso i tre giudici liberal Stephen Breyer, Sonia Sotomayor, Elena Kagan, che hanno sottolineato come la decisione della maggioranza rappresenti non solo una grave violazione del diritto all'autodeterminazione della donna, ma anche un pericolo per la tutela di altri diritti fondamentali, nonché un danno alla legittimazione della Corte Suprema. Sui nuovi equilibri nella Corte Suprema, P. PASSAGLIA, *President Trump's Appointments: A Policy of Activism*, in *Dpce Online*, 1, 2021. «Il definitivo *overruling* di *Roe v. Wade*» – afferma A. SPERTI, *Il diritto all'aborto ed il ruolo della tradizione nel controverso overruling di Roe v. Wade*, in *Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia Costituzionale*, 3, 2022, p. 27 – è «l'epilogo di una strategia di lungo periodo dei movimenti pro-life e del partito repubblicano, realizzatasi attraverso il progressivo indebolimento dei suoi principi sia sul piano giurisprudenziale che politico, grazie al sostegno dei legislatori degli stati a maggioranza repubblicana ed alle nomine presidenziali che hanno mutato gli equilibri interni alla Corte Suprema».



mente protetto da alcuna previsione costituzionale. L'esito cui giunge la Corte Suprema è così la negazione del diritto all'IGV riconosciuto nel 1973 che, non più ascrivibile alle garanzie offerte dalla Costituzione federale degli Stati Uniti, viene rimesso alla competenza degli Stati «liberi (a questo punto) di decidere se riconoscere tale diritto a livello costituzionale o legislativo, se introdurre limiti al suo esercizio o prevedere divieti più o meno stringenti»⁴¹.

Ma il nodo è forse un altro. La sentenza *Dobbs* ha definito l'aborto «a profound moral issue» – una grave questione morale – che chiama in causa una pluralità di interessi, oltre alla volontà della donna, da ponderare e ricomporre nel loro insieme⁴². A chi dall'altro lato della barricata promuove il diritto all'autodeterminazione come valore assoluto le implicazioni (anche ideologiche) sollevate da *Dobbs* sono parse inaccettabili⁴³. In questa direzione sono andati sia la Francia sia il Parlamento europeo che l'11 aprile 2024 ha approvato una risoluzione (non vincolante) per includere il diritto all'aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE⁴⁴. Diritto all'autodeterminazione che peraltro, come s'è visto, non può dirsi assoluto neppure in Francia.

D'altra parte, non sorprende ritrovare nei casi analizzati una sintonia o

⁴¹A. SPERTI, *Il diritto all'aborto ed il ruolo della tradizione*, cit., p. 32. Per una mappatura delle posizioni assunte dagli Stati federali dopo la sentenza *Dobbs* si rinvia a <https://reproductiverights.org/maps/state-constitutions-and-abortion-rights/>

⁴² «Abortion presents a profound moral issue on which Americans hold sharply conflicting views. Some believe fervently that a human person comes into being at conception and that abortion ends an innocent life. Others feel just as strongly that any regulation of abortion invades a woman's right to control her own body and prevents women from achieving full equality. Still others in a third group think that abortion should be allowed under some but not all circumstances, and those within this group hold a variety of views about the particular restrictions that should be imposed» (p. 1).

⁴³ Il Conseil d'Etat nel parere reso il 7 dicembre 2023 sul progetto di riforma della Costituzione non ha esitato a definire la sentenza *Dobbs* un'onda d'urto per le libertà in tutto il mondo.

⁴⁴ Approvata con 336 voti favorevoli, 163 contrari e 39 astenuti la risoluzione esorta il Consiglio ad avviare una convenzione per la revisione dei trattati e a modificare l'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali sia nella rubrica (che diventerebbe «Diritto all'integrità della persona e all'autonomia del corpo») sia nel testo, con l'aggiunta del par. 2-bis secondo cui «ogni persona ha diritto all'autonomia del corpo e all'accesso libero, informato, pieno e universale alla salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, come pure a tutti i servizi di assistenza sanitaria correlati, senza discriminazioni, compreso l'accesso a un aborto sicuro e legale» (www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0286_IT.pdf).



a-sintonia di visioni tra politica e religione⁴⁵. La storia ci ha insegnato quante volte è avvenuto e quante non è stato possibile. E ancora quale significato e peso può avere invocare durante una campagna elettorale la fedeltà a una certa tradizione religiosa o l'implementazione di politiche a favore, anche solo sul piano simbolico⁴⁶.

Al di là delle strumentalizzazioni del caso è comunque indubbio che gli approcci nazionali all'IGV riflettono l'adesione a un dato sistema di valori. Là dove prevale una matrice di stampo conservatore che esprime un profondo radicamento nella visione cristiana lo spazio di libertà si comprime, anche ideologicamente; là dove invece, come in Francia, i principi di laicità e neutralità sono valori-fini dell'azione politica, sociale, culturale e giuridica del Paese lo spazio di libertà e di autodeterminazione, altrove compresso, si riespande significativamente.

La consonanza ideologica e valoriale di un tempo s'è però profondamente affievolita sia a causa delle scoperte della medicina e della tecnica, sia al cospetto delle trasformazioni sociali, culturali e antropologiche che agitano l'Occidente secolarizzato. Le proteste di piazza che hanno invaso le strade della Polonia e dell'Ungheria attestano l'esistenza di convinzioni differenti e la natura ideologico-strumentale di certe visioni politiche.

È vero che nell'insegnamento della Chiesa cattolica l'aborto è un crimine nefando. Lo è, come ricordato anche di recente dal Dicastero della Dottrina della Fede nella dichiarazione *Dignitas infinita* del 9 aprile 2024⁴⁷, perché lede il diritto alla vita del concepito in nome della dignità ontologica che ancora il diritto divino naturale riconosce a ogni uomo e a ogni donna in qualsiasi condizione di vita. Fino al punto da trovare tutela penale al can. 1397 del codice di diritto canonico all'interno del Titolo VI dedicato ai *Delitti contro la vita*, la

⁴⁵ Cfr. le considerazioni svolte da G. D'ANGELO, *L'originalismo costituzionale nella prospettiva del «law and religion»*, cit., p. 369 ss.

⁴⁶ Da ultimo si vedano i contributi pubblicati sul fascicolo n. 2\2025 della rivista *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* da L.P. VANONI, *Politica, religione e identità nelle elezioni presidenziali Americane del 2024*; G. DELLEDONNE *L'incidenza dell'elemento religioso nelle elezioni europee*; A. NEGRI, *Il fattore religioso nelle elezioni francesi e britanniche del 2024. Religione e politica sui due lati della Manica*.

⁴⁷ <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/04/08/0284/00588.html#it>



dignità e la libertà dell'uomo e da essere sanzionato con la pena più grave per la Chiesa che è la scomunica *latae sententiae*⁴⁸. Tuttavia, la tutela della vita non può arroccarsi su una rupe. Già nelle consultazioni che hanno preceduto le deliberazioni del sinodo straordinario sulla famiglia del 2014 è emersa la difficoltà dei fedeli, anche quelli più vicini alla Chiesa, a considerare come stringenti le norme su contraccezione e convivenza. Molto meno quelle sull'aborto⁴⁹.

La condanna all'aborto, legittimamente preordinata alla difesa della vita del concepito, non può essere indifferente ad altre questioni altrettanto sensibili, come la salute riproduttiva garantita dalla contraccezione o alle potenzialità insite nella fecondazione medicalmente assistita. Chissà se i silenzi sul punto della *Dignitas infinita* effettivamente voluti dal Dicastero per la Dottrina della fede, o enfatizzati a vario titolo da chi cerca conferme pur senza trovarle, possono essere il primo passo verso una riconsiderazione o quanto meno una rinnovata riflessione sul tema.

⁴⁸ Sul punto D. MILANI, *L'inizio della vita nel diritto canonico*, cit., p. 173 ss.

⁴⁹ Per approfondimenti: D. MILANI, *Sinodalità, primato e crisi della famiglia. Quale diritto canonico per il terzo millennio*, Libellula edizioni, Tricase (Le), 2020, p. 41 ss.